



*Atto costitutivo,
Statuto e Regolamento
del
"Coordinamento
delle Associazioni Diabetici
della Regione Veneto"*

ATTO COSTITUTIVO.

Sabato 22 gennaio 2011, presso l'AC Hotel di Vicenza, alle ore 15.30, si sono ritrovati 34 Presidenti o Rappresentanti delle Associazioni Diabetici che operano nella Regione Veneto.

In questa occasione è stato costituito, tramite votazione per alzata di mano, il "**Coordinamento delle Associazioni Diabetici della Regione Veneto**", formato da due Rappresentanti per Provincia della Regione Veneto, più un Rappresentante della Federazione FAND e un Rappresentante FE.VE.DI. (totale 16 rappresentanti).

STATUTO E REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità e sede.

1. Il "Coordinamento delle Associazioni Diabetici della Regione Veneto" non ha fini di lucro, non possiede un patrimonio e, di conseguenza, non redige bilanci.
2. Attraverso l'azione dei propri Associati persegue le seguenti finalità:

- a) creare e tenere rapporti e collaborazioni, per scambi di conoscenze ed esperienze utili alla migliore gestione dei Servizi Diabetologici regionali, con tutte le Associazioni e con tutti i soggetti interessati ai problemi dei Diabetici, cioè Medici di Medicina generale, Medici Diabetologici, Rappresentanti delle Istituzioni e della Società civile;

- b) costituire la "voce" dei bisogni e delle aspettative delle Persone ammalate di diabete residenti nella Regione del Veneto, presso le Istituzioni di livello nazionale, regionale e locale nonché presso le ASL;

- c) seguire e sostenere il "Progetto Obiettivo", approvato dalla Regione Veneto con DGV 17.11.2009, n. 3485, e controllare che esso venga realizzato in modo integrale, al fine di vedere garantiti sull'intero territorio regionale Servizi Diabetologici a gestione integrata e il più possibile omogenei tra loro;

- d) promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute necessarie, o utili al miglioramento dei Servizi Diabetologici;

- e) tutelare i diritti e le aspettative delle Persone Diabetiche residenti nella Regione Veneto.

3. Il Coordinamento ha sede presso il domicilio del Coordinatore in carica.

Art. 2 - Associati al Coordinamento.

1. Il Coordinamento è un'Associazione di secondo livello, cioè un'Associazione composta di Associazioni: pertanto, i suoi componenti sono esclusivamente Associazioni e, trattandosi del "Coordinamento delle Associazioni Diabetici della Regione Veneto", di Associazioni che abbiano la loro sede nel territorio regionale e che rappresentino i diritti e le necessità di Persone Diabetiche.

2. In considerazione della natura apolitica, non patrimoniale, non confessionale e di utilità pubblica del Coordinamento, è escluso ogni criterio di valutazione diverso da quelli di cui al comma che precede, per decidere in merito all'ammissibilità al ruolo di Associato.

3. La qualità di Associato si acquisisce previa presentazione di un'istanza, proposta dal Presidente dell'Associazione richiedente, indirizzata al Consiglio Direttivo del Coordinamento.

Art. 3 - Recesso degli Associati.

1. Gli Associati che non intendano più fare parte del Coordinamento, possono recedere dallo stesso, inviando una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Nessuna pretesa di qualsivoglia natura possono vantare, nei confronti del Coordinamento, gli Associati che esercitino il diritto di recesso da quest'ultimo.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli Associati.

1. Gli Associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di proporre iniziative e argomenti di discussione, di esprimere il loro voto.

2. Ogni Associato può delegare a partecipare all'Assemblea con diritto di voto un suo rappresentante.

3. Nessun Associato può comunque cumulare più di due deleghe, né conseguentemente esprimere più di due voti come delegato.

4. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto del Coordinamento e si impegnano a riferire, all'interno delle singole Associazioni che rappresentano, le deliberazioni assembleari e a dare conto delle attività poste in essere dal Coordinamento.

Art. 5 - Organi del Coordinamento.

1. Il Coordinamento si compone dei seguenti organi:

- a) Assemblea degli Associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Coordinatore-Presidente del Coordinamento.

Art. 6 - Assemblea degli Associati.

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo del Coordinamento: ha funzione di indirizzo, delibera i programmi dell'attività associativa ed è titolare dell'attività di controllo nei confronti degli altri organi associativi.

2. L'Assemblea degli Associati deve essere riunita dal Coordinatore almeno una volta l'anno.

3. La relativa convocazione, contenente l'ordine del giorno e la data della riunione, deve essere comunicata a tutti gli Associati via *e-mail* almeno quindici giorni prima della data stabilita.
4. In occasione dell'Assemblea, il Coordinatore presenta una relazione di rendiconto dell'attività associativa svolta durante l'anno trascorso.
5. Ogni tre anni, l'Assemblea procede all'elezione del Coordinatore e del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, cioè con l'ottenimento della metà più uno dei voti di chi ha partecipato alla votazione. Il Coordinatore non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.
6. Allo stesso modo, l'Assemblea procede anche all'elezione dei due Rappresentanti destinati a partecipare alla Commissione Diabetologica Regionale: l'elettorato passivo spetta, per rappresentare l'area dei Diabetici adulti, a un Presidente (o a un suo delegato) di un'Associazione di Diabetici adulti e, per rappresentare l'area dei bambini e giovani Diabetici, a un Presidente (o a un suo delegato) di un'Associazione di Diabetici dell'età evolutiva.
7. Nei casi in cui si renda necessario, l'Assemblea può eleggere, con gli stessi criteri di cui all'art. 6, comma 6, e a maggioranza semplice, i due eventuali rappresentanti del Coordinamento (uno per l'età adulta e uno per l'età evolutiva) che siano chiamati a svolgere funzioni consultive, decisionali o rappresentative presso Enti, Autorità, Organismi o Strutture di qualsiasi tipo.
8. A parte l'ipotesi di delega, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, ogni Associato ha diritto a esprimere un voto, indipendentemente dal numero di iscritti dell'Associazione che rappresenta.

Art. 7 - Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Coordinamento: attua ed esegue i programmi decisi dall'Assemblea; amministra e rappresenta il Coordinamento, in armonia con la volontà assembleare e nel rispetto del principio di rappresentanza democratica.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Coordinatore.
3. Tra i cinque membri del Consiglio Direttivo, almeno due devono rappresentare Associazioni di Diabetici dell'età evolutiva.

4. Nel caso in cui un Consigliere eletto, per qualunque ragione non possa più far parte del Consiglio Direttivo, si procederà a eventuale surroga, o surroghe, del o dei componenti del Consiglio Direttivo.

5. All'interno del Consiglio Direttivo non sono previste cariche elettive, ad eccezione di quella di Coordinatore-Presidente del Coordinamento, eletto dall'Assemblea degli Associati.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria su convocazione del Coordinatore almeno una volta l'anno, o quando ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio Direttivo.

7. La convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno e la data della riunione, deve essere comunicata via *e-mail* ai Consiglieri almeno quindici giorni prima della data stabilita.

8. Ogni Consigliere si esprime mediante un voto, indipendentemente dal numero di Associazioni o iscritti che rappresenta.

9. Per l'approvazione di delibere consiliari, in caso di parità di voto prevarrà il voto del Coordinatore.

Art. 8 - Coordinatore.

1. Il Coordinatore è il Presidente del Coordinamento e viene eletto dall'Assemblea ordinaria degli Associati.

2. Egli ha la funzione di mantenere i collegamenti e i contatti diretti con tutti gli Associati e i Consiglieri, di convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, di presiedere i lavori di quella e di questo, di presentare all'Assemblea la relazione delle attività svolte e il programma di quelle da svolgere.

Art. 9 - Maggioranze.

1. Laddove non sia specificatamente previsto in modo diverso dal presente Statuto, le decisioni del Coordinamento saranno considerate approvate in applicazione dei seguenti principi: maggioranza semplice per quanto riguarda le votazioni e l'approvazione di delibere; presenza della maggioranza dei convocati per quanto riguarda il numero minimo per considerare validamente instaurata una seduta.

Art. 10 - Gratuità.

1. Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a titolo gratuito e su base volontaria.
2. Del pari, ogni attività prestata, a qualsivoglia titolo e scopo, a favore del Coordinamento da uno o più Associati, non può che esserlo in forma volontaria e gratuita.
3. Le eventuali spese del Coordinamento saranno rimborsate direttamente dalle Associazioni aderenti al Coordinamento.

Art. 11 - Modifica dello Statuto e del Regolamento.

1. Ogni modifica del presente Statuto e Regolamento dovrà essere approvata dalla maggioranza semplice dell'Assemblea degli Associati, ovverossia con il voto favorevole espresso dalla metà più uno dei votanti, a prescindere dal numero dei presenti, fatta salva la necessità del *quorum* di validità della seduta.